



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 23

del 13/08/2025

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA PER MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN PROPRIETA' PRIVATA IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA

Stante l'assenza del Sindaco e del Vicesindaco

L'ASSESSORE ANZIANO

VISTA

la nota emessa da RFI- Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna, Unità Territoriale Emilia - acquisita in atti al P.G. n. 162445/2025 - nella quale si rappresenta una situazione di potenziale pericolo per rischio incendio dovuto alla presenza di vegetazione che viene lasciata crescere ad una distanza non conforme rispetto a quanto indicato nel D.P.R. n. 753/1980, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute libere da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte dei proprietari di terreni confinanti con le ferrovie;

la nota sopra richiamata con la quale RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna, Unità Territoriale Emilia - chiede a questo Comune l'emissione di apposita ordinanza a carico dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, richiamandoli al rispetto della normativa esistente;

CONSIDERATO CHE

- lungo il tracciato ferroviario, nell'ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private/pubbliche contigue alla tratta ferroviaria possono essere presenti arbusti, siepi o altro, cagionanti situazioni di pericolo in quanto posti a dimora in difformità dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, tali da poter invadere la sede ferroviaria con possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- il pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, oltre ad interferenza con la circolazione dei treni, può provocare la possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;
- l'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 (recante: *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) prevede che [...]
“ Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi , muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. ,per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti , per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curviline” [...];

- l'art. 55 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 prevede che [...] “ *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinato a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*” [...];

CONSIDERATO inoltre

- di richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopracitate e ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorchè con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari in particolare confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana e del rischio incendio della vegetazione secca;
- di dare atto che gli interventi obbligatori previsti con la presente ordinanza sono urgenti e indifferibili e rivestono carattere di pubblica utilità e di tutela della pubblica incolumità per le motivazioni evidenziate in premessa;

RITENUTO di ordinare a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria nel territorio comunale di Reggio Emilia, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, di rimuovere tutte le situazioni di potenziale pericolo evidenziate nel D.P.R. sopra citato, in particolare:

- il taglio e la rimozione della vegetazione che risulti posta a dimora in violazione al disposto di cui all'art. 52 e all'art. 55 del D.P.R. 753/1980 e che potrebbe interferire con l'infrastruttura ferroviaria;
- di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da ogni materiale combustibile (es: fieno, covoni di grano, foglie secche, ecc), nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;
- di tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia;

VISTI

gli artt. 38, 52, 55, 63 del D.P.R. 753 /1980 e s.m.i.;

l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 39 dello Statuto Comunale;

Per i motivi sopra richiamati

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria nel territorio comunale di Reggio Emilia, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 42 /2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- il taglio e la rimozione della vegetazione che risulti posta a dimora in violazione al disposto di cui all'art. 52 e all'art. 55 del D.P.R. 753/1980 e che potrebbe interferire con l'infrastruttura ferroviaria;
- di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da ogni materiale combustibile (es: fieno, covoni di grano, foglie secche, ecc), nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno

solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;

- di tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia;

DISPONE

di autorizzare, limitatamente alle potature e agli abbattimenti di arbusti e alberi che risultino in violazione degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 752/1980, il relativo abbattimento previo parere di R.F.I S.p.A. e salvo il caso di ambiti soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. che prevedono, ad esclusione delle potature, il preventivo ottenimento di Autorizzazione ambientale;

AVVERTE CHE

◆ l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la comminazione da parte degli organi di vigilanza/controllo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980, fatti salvi e impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

◆ nel caso in cui l'inosservanza della presente ordinanza procuri dei danni, l'oblazione sarà ammessa previo risarcimento di tutti i danni arrecati;

◆ contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

◆ i destinatari del presente provvedimento dovranno trasmettere ogni comunicazione al Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

DISPONE inoltre

- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio comunale fino al 31 ottobre 2025 e sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia allo scopo di darne conoscenza alla cittadinanza;

- di trasmettere la presente ordinanza alla locale Prefettura;

- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia municipale e agli Organi di vigilanza al fine di farne osservare le disposizioni;

- di trasmettere la presente ordinanza a R.F.I. spa - Vice Direzione operation - Direzione Operativa infrastrutture - Direzione operativa Infrastrutture Territoriale Bologna - Unità territoriale Emilia

L'ASSESSORE
Marco Mietto